



**ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARNATE**  
O.N.L.U.S ISCRIZIONE ALBO REGIONALE N. 427/1703/A  
CODICE FISCALE N. 94016510151

Via Santi Cornelio e Cipriano, 8 – 20040 – CARNATE (Milano)  
Telefono: 039 671512 – Fax: 039 671512  
E-mail: [volontaricarnate@libero.it](mailto:volontaricarnate@libero.it)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARNATE**  
(Approvato dall'Assemblea dei Soci il 31/10/2006)

**Art. 1 – Denominazione, natura, durata, sede.**

**1.1** - E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Volontari Carnate", che in seguito sarà nominata semplicemente come Associazione. L'Associazione adotta come riferimento la Legge quadro del volontariato 266/91, la Legge regionale del volontariato 22/93 e il D.lgs 460/97 ed eventuali successive variazioni

**1.2** - I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dell'insieme degli associati alla vita dell'Associazione stessa.

**1.3** - La durata dell'Associazione è illimitata.

**1.4** - L'Associazione ha sede in Carnate, via SS Cornelio e Cipriano, n. 8.

**1.5** - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia. L'eventuale trasferimento non costituirà modifica statutaria.

**Art. 2 – Finalità**

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

**2.1** – L'Associazione si ispira nelle proprie attività al messaggio cristiano, non certo visto come elemento di discriminazione nei confronti di altre componenti religiose e culturali, ma come sorgente di un positivo confronto, di una visione pluralistica dei problemi e delle possibili soluzioni degli stessi.

L'Associazione è apartitica e si propone le seguenti finalità:

- studiare e conoscere le necessità e i bisogni presenti nella comunità locale, ponendo particolare attenzione a tutte le forme e realtà di emarginazione e di disadattamento sociale al fine di offrire aiuto concreto con vicinanza, professionalità, rispetto e passione, alle persone;
- informare e sensibilizzare tutta la comunità sui problemi relativi alle varie forme di bisogno che si riscontrano nel territorio;
- promuovere e far crescere la cultura della solidarietà;

- promuovere e favorire una formazione specifica e permanente dei volontari, degli associati e di coloro che saranno coinvolti nell'attività dell'Associazione;

- instaurare con tutti gli Enti pubblici territoriali rapporti improntati a spirito di collaborazione;

- promuovere il collegamento e la collaborazione con le altre realtà di base che operano sul territorio nel campo socio-sanitario assistenziale.

**2.2** – Per il raggiungimento delle finalità sancite in Statuto, l'Associazione si propone di promuovere, organizzare, gestire opportuni interventi attraverso:

- la costituzione di gruppi di studio di volontari per intraprendere e sostenere iniziative e attività specifiche in relazione alle varie aree di disagio fisico, psichico, e socio-culturale individuate e la gestione di eventuali servizi connessi;

- la ricerca e la realizzazione di nuove forme di presenza e di servizio, coordinandole secondo le esigenze emergenti.

**2.3** - Al fine di svolgere le proprie attività l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri aderenti.

**2.4** - L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

### **Art. 3 - Patrimonio, entrate, collaborazioni**

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative e altri contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità dell'Associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti del patrimonio testamentari non vincolanti per l'Associazione;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma libera del Presidente, del Tesoriere e di altro componente del Consiglio Direttivo, secondo deliberazione specifica, fino a Euro 1000,00. Per cifre superiori ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte a due tra Presidente, Tesoriere e altro componente del Consiglio Direttivo.

Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti (non Soci) o avvalersi di eventuali collaborazioni di lavoratori autonomi (non Soci), necessari a qualificare o specializzare l'attività, esclusivamente secondo le modalità previste dalle leggi vigenti, riguardanti il volontariato.

#### **Art. 4 – Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Il Revisore dei Conti

Può essere inoltre costituito il Collegio dei Garanti.

Gli organi sociali e il collegio di garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

#### **Art. 5 – Soci**

**5.1** - I Soci possono distinguersi in fondatori (coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il relativo Statuto), ordinari (quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo), sostenitori (quelli le cui domande sono accolte dal Consiglio Direttivo, pur non essendo operativi).

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata

Ciascun Socio maggiore di età, iscritto a libro Soci, ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di aderenti, per l'approvazione e modificazione dello Statuto, dei Regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

**5.2** - Il numero dei Soci è illimitato.

**5.3** - Tutti i Soci hanno parità di diritti e di doveri.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci**

**6.1** - I Soci possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'Associazione e comunque sono tenuti a versare una quota associativa annuale, stabilita dall'ultima Assemblea dell'anno sociale, convocata entro il 31 dicembre di ogni anno. Il contributo a loro carico non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio, deve essere versato entro i 30 giorni precedenti l'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo.

**6.2** - I Soci hanno diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

### **6.3 - I Soci hanno l'obbligo:**

- di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di versare la quota associativa annuale;
- di svolgere le attività preventivamente concordate;
- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

### **6.4 - Si richiede ai Soci l'impegno alla formazione personale.**

**6.5 -** Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti i **Soci** preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. Le attività **dei Soci** sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

## **Art. 7 - Domanda di ammissione all'Associazione**

**7.1 -** Chiunque intenda acquisire la qualifica di Socio deve sottoscrivere apposita domanda prestampata e inoltrarla al Consiglio Direttivo, il quale decide su di essa a maggioranza semplice.

**7.2 -** Nella domanda di ammissione l'aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione ed eventuali Regolamenti.

**7.3 -** L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi Soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel Registro dei Soci dell'Associazione.

**7.4 -** L'ammissione o la non ammissione all'Associazione viene comunicata al richiedente.

## **Art. 8 - Decadenza dall'Associazione**

L'appartenenza all'Associazione cessa:

- per dimissioni volontarie scritte presentate dal Socio, di cui il Consiglio Direttivo abbia deliberato la presa d'atto;
- per decesso;
- per mancato versamento della quota associativa per l'esercizio sociale in corso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

Negli ultimi due casi il Consiglio Direttivo, con maggioranza di almeno due terzi, delibera l'espulsione e ne dà comunicazione all'interessato.

In caso di sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate, il Socio decade dalla qualifica di ordinario e può rimanere nell'Associazione come Socio sostenitore.

**8.1-** Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'espulsione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea **dei Soci** che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

**8.2** - I Soci decaduti per qualsiasi causa non hanno diritto alla restituzione di quote, contributi o beni già versati o offerti, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Art. 9 – Assemblea dei soci**

**9.1** – L'Assemblea è costituita da tutti i Soci dell'Associazione (fondatori, ordinari e sostenitori) e può essere ordinaria e straordinaria.

**9.2** - Compete all'Assemblea ordinaria:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e quelli dell' eventuale Collegio dei Garanti nonché il Revisore dei Conti;
- proporre le direttive di carattere generale per le attività dell'associazione;
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare l'importo della quota associativa annuale;
- approvare il programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- -approvare la relazione delle attività e il rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- approvare eventuali Regolamenti interni;
- deliberare su ogni altro argomento, che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria, posto all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o da almeno un decimo dei Soci.

**9.3** - Compete all' Assemblea straordinaria:

- deliberare le modifiche dello Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e stabilire a chi devolvere l'eventuale patrimonio residuo.

**9.4** - Per le delibere di cui sopra si rimanda all'articolo 20.

**9.5** - Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i Soci.

## **Art. 10 - Convocazione delle Assemblee ordinaria e straordinaria**

**10.1** - L' Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presiedute dal Presidente dell'Associazione.

**10.2** - La convocazione dell'Assemblea ordinaria è fatta almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

**10.3** - La convocazione dell'Assemblea ordinaria può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei Soci: in tal caso l'avviso

di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

**10.4** - L'avviso di convocazione è inviato individualmente ai Soci per iscritto, su supporto cartaceo o per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data stabilita, è anche reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno dell'Assemblea, la data, l'ora e il luogo di riunione sia della prima che della seconda convocazione.

L'Assemblea, in assenza di leggi in materia e in analogia a quanto già previsto per le cooperative, può deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso che il numero degli aderenti diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

## **Art. 11 - Costituzione e validità della Assemblea ordinaria**

**11.1** - In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto, presenti in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, aventi diritto di voto.

**11.2** - Il diritto di voto spetta a tutti i Soci maggiorenni e in regola con il versamento del contributo sociale.

**11.3** - Ciascun Socio, avente diritto di voto, può essere portatore di un massimo di due deleghe di altri Soci.

## **Art. 12 - Presidenza delle Assemblee**

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice - Presidente. In mancanza di ambedue, l'Assemblea è presieduta da altro membro del Consiglio Direttivo, designato dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario per la redazione del verbale, dirige e regola la discussione, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne propone le modalità, ne cura la regolarità e ne dichiara l'esito.

## **Art. 13 - Il Consiglio Direttivo**

**13.1** - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre sedute consecutive del Consiglio.

**13.2** - Il Consiglio Direttivo, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria, per l'elezione del nuovo Consiglio.

**13.3** - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, il Vice - Presidente e il Tesoriere.

**13.4** - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali aree e/o gruppi interni di lavoro con parere consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

**13.5** - Compete al Consiglio Direttivo:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il Bilancio Consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire aree e/o gruppi di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con parere consultivo;
- esaminare o delegare ai responsabili dei gruppi di lavoro nelle varie aree ogni richiesta di assistenza e delibera in merito;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, un Direttore deliberando i relativi poteri.

**13.6** - Per la sostituzione di un membro del Consiglio Direttivo dimissionario si procede nei seguenti termini: subentra il primo dei non eletti, fino ad esaurimento dei medesimi. Ogni sostituzione dovrà essere comunicata alla prima Assemblea utile. In assenza di votati non eletti, o in caso di non accettazione degli aventi diritto, si procede ad elezioni che provvederanno alla sostituzione. In caso di parità di voti si predilige il candidato dell'area meno rappresentata all'interno dell'organo stesso. In caso di ulteriore parità si decide per anzianità di appartenenza all'Associazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

#### **Art. 14 - Decadenza del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo decade alla sua scadenza naturale, oppure quando, per qualsiasi ragione, venga a mancare contemporaneamente, o comunque nell'arco di sei mesi, la

metà più uno dei componenti. In tal caso il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla decadenza.

In caso di decadenza del Consiglio **con** dimissioni del Presidente l'Assemblea viene convocata entro trenta giorni dal Vice - Presidente o da altro membro non dimissionario e presieduta dallo stesso.

## **Art. 15 - Presidente**

**15.1** - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza dei voti.

**15.2** - Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e **ad accettare** donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
- nomina il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice - Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice - Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

## **Art. 16 - Il Revisore dei Conti**

L'Assemblea nomina un Revisore dei Conti, scelto anche tra i non Soci.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

## **Art. 17 - Collegio dei Garanti**

L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non Soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Il Collegio:



- ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

#### **Art. 18 - Gratuità delle cariche**

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate.

#### **Art. 19 - Bilancio**

**19.1** - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di revisione almeno 30 giorni prima della presentazione all'Assemblea.

**19.2** - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

**19.3** - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

**19.4** - Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività di cui all' art. 2. E' vietata la distribuzione ai **Soci**, in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### **Art. 20 - Modifiche alla Statuto e Scioglimento dell'Associazione**

**20.1** - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in proprio o per delega.

**20.2** - Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione possono essere proposti dal Consiglio Direttivo e approvati, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti ai Soci beni, utili e riserve.

#### **Art.21 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legge regionale 22/93, al D.Lgs 4 dicembre 1997, n. 460 e alle loro eventuali variazioni.

## **Art.22 - Norme di Funzionamento**

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I Soci possono richiederne copia personale.